

**REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**

COMUNI DI ROGLIANO, PARENTI E MARZI

Tale documento è stato costruito sulla base del regolamento del Comune Capofila Rogliano trasmesso in data 25.98.2022 con prot. 8692/22 al Dirigente Scolastico .

Le modifiche sono state necessarie per applicare un unico Progetto formativo in tutti i plessi della scuola e sono state concordate per le vie brevi con gli Amministratori locali o loro delegati.

Lo scopo di questo regolamento è esclusivamente didattico.

Art.1
Generalità e finalità

1. Il presente regolamento detta le norme per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi dei Comuni di Rogliano, Parenti e Marzi.
2. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, secondo quanto dispone lo Statuto Comunale.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione agli organi comunali sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione sarà disciplinata da ogni singolo comune.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Politiche ambientali
 - Sport e tempo libero
 - Giochi
 - Sicurezza stradale
 - Cultura, Scuola e spettacolo
 - Assistenza a giovani e anziani

Art. 2
Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze gli alunni delle classi 5° primaria e delle classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, residenti nei rispettivi Comuni di Rogliano, Parenti e Marzi, prendendo in considerazione i dati anagrafici presenti nella Segreteria Studenti.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni delle classi 3, 4 e 5 delle scuole primarie e tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado, ciascuno per il proprio Comune di riferimento.

Art.3
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono pubbliche e vi partecipano sempre il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale della Città senza diritto di voto.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà data la massima pubblicità, d'intesa con il Dirigente Scolastico e con le procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale dei Comuni.

Art.4

Modalità di funzionamento

1. La regolamentazione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze viene demandata ad opportuno regolamento redatto dalle Amministrazioni Comunali.

Art. 5

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da dodici Consiglieri (compreso il Sindaco) per il Comune di Rogliano e otto (compreso il Sindaco) per i Comuni di Parenti e Marzi.
2. Gli eletti durano in carica due anni.
3. I consiglieri eletti dovranno dimettersi dall'incarico, una volta conseguita la licenza di primo grado
4. Il consigliere dimissionario verrà surrogato dall'alunno risultante il primo dei non eletti nella stessa lista.

Arto 6

Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il mese di Ottobre vengono presentate le liste dei candidati a Consigliere Comunale con l'indicazione della candidatura a Sindaco presso la Scuola: il candidato viene scelto sulla base di una votazione segreta all'interno delle singole classi. Alla candidatura alla carica di Sindaco dovranno essere allegate alcune idee programmatiche sottoscritte dall'intera lista.
2. Il numero dei candidati in ogni lista non può superare il numero di dodici. E' fatto obbligo la composizione mista delle liste in riferimento agli alunni e alle alunne.
3. Dal giorno di presentazione delle liste inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantaggi, dibattiti in classe, ecc.)
5. Le elezioni si svolgeranno entro la fine di Novembre, in un unico giorno, in tutti i plessi, esclusivamente in orario scolastico e potranno essere costituiti più seggi secondo modalità previste dagli organi collegiali della scuola.

6. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono indicati i nomi dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale collegati col rispettivo Sindaco. Gli alunni dovranno esprimere due preferenze, apponendo una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto, una per un consigliere maschio ed una per un consigliere femmina, appartenente alla stessa lista. Automaticamente il candidato a sindaco riceverà un voto di preferenza. Se il voto presenta delle anomalie (due preferenze ad alunni maschi o femmine, oppure solo una scelta), si procederà a conteggiare il voto di lista al Sindaco. In caso di voto disgiunto la votazione verrà considerata nulla, e nessun candidato a sindaco avrà la preferenza.
7. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
8. Le operazioni di scrutinio avverranno al termine delle operazioni di voto o il giorno successivo, in funzione delle esigenze scolastiche. Le urne saranno conservate in cassaforte fino al momento dello spoglio.
9. Allo spoglio sono invitati a partecipare membri delle rispettive amministrazioni.
10. Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.
11. Per il Comune di Rogliano, saranno eletti Consiglieri Comunali i primi sette candidati della lista collegata al Sindaco vincente e il Sindaco (o Sindaci in caso di più liste) della lista perdente con il candidato più votato della stessa lista. In caso di parità sarà eletto il più giovane di età.
12. Per i Comuni di Parenti e Marzi, saranno eletti Consiglieri Comunali i primi tre candidati della lista collegata al Sindaco vincente e il Sindaco (o Sindaci in caso di più liste) della lista perdente con il candidato più votato della stessa lista. In caso di parità sarà eletto il più giovane di età.
13. Entro sette giorni dall'esito delle elezioni, i risultati dello scrutinio con le intere liste e relative preferenze, sono consegnate, a cura del Dirigente Scolastico al Funzionario del Comune o suo delegato.
14. La proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze da parte del Presidente del Consiglio Comunale della Città e/o il Sindaco avverrà, secondo una data che verrà concordata dagli amministratori e comunicata al Dirigente Scolastico.

Art. 7

Prima seduta

1. La conferma dei nominativi degli eletti sarà comunicata dal Presidente del Consiglio Comunale della Città o dal Sindaco al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo.
2. Entro 60 giorni successivi, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e ragazze.

Art. 8

Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista di appartenenza.

Art. 9

Norme transitorie finali

Per il funzionamento di tale organismo si demanda ai regolamenti propri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di ciascun Comune

